

STUDIO LEGALE SORAGNI
Avv. PAOLA SORAGNI
Via Cecati, 3 - 42100 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 580618 - Fax 0522 540837
Codice Fiscale SRG PLA 71B55 H223Q
Partita IVA 02142880358
E-mail: p.soragni@studiolegalesoragni.it

(299) *esente*
Avv SORAGNI

Sent. n. *192/09*
Del *06/04/09*
Dep. *29 APR. 2009*
ore 1189
ore 1558

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia alla pubblica civile udienza del 6/4/2009

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al nr. 745/2008 R.G.

Avente ad oggetto: Intesa di conciliazione

promossa da:

(Proc. Avv. P. Soragni)

contro

INAIL

(Proc. Avv. _____)

Sulle conclusioni delle parti formulate come segue: _____

1) Per parte ricorrente a pag. 1 di ricorso

2) Per parte convenuta a pag. 3 di comparsa di risposta

lo. 2055
2,90

Nel giudizio, promosso, nei confronti del ristorante INAIL, da Luigi
 (dal 1949), dal 1965, prima come dipendente, poi come artigiano, operante come sarto, al
 fine di veder riconosciuto il diritto alla tutela assicurativa, in termini di prestazioni
 per inabilità temporanea e di indennizzo per il danno biologico, in relazione ad as-
 curata l'osteopatia L'artropatia e discopatie multiple al rachide cervicale da postuma la-
 vorativa) invano denunciata in data 13/2/2006, frattasi di stabilire se il ricor-
 rente sia stato adibito o abbia esercitato attività lavorativa per le sue caratteristiche mo-
 dali - temporali di espletamento in attività idonea, in concreto capace di almeno co-
 augere la patologia denunciata, con provocazione di un danno indennizzabile in
 capitale o rimborsata ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000.

Elemento di giudizio essenziale, stante il tema del contendere, diviene l'espletato
 C.T.U. medico-legale, la cui conclusione, frutto di adeguata indagine della documenta-
 zione versata in atti, di esami clinici direttamente condotti sull'interessato, di valu-
 tazioni correttamente applicanti le conoscenze acquisite dalla scienza medica, paiono
 di piena affidabilità e, in ogni caso, utili alla decisione.

Ora, la C.T.U., dopo aver posto in evidenza una quarantennale (dai 15-16 anni di età) at-
 tività di sarto, ^{di} addetto cioè alla confezione o riparazione di manufatti in oro e platino
 preziosi, da non confondersi con la più umile attività commerciale dei modesti
 manufatti (vestiti, al riguardo il capitolo dedicato), dopo aver valutato come signifi-
 ca attività corporale elevata conculazione impedisce il rilassamento dei muscoli del
 collo e degli arti superiori, l'uso costante di apparati di ingrandimento, conditi sul la-
 voro in assenza di appoggi per le braccia e, dunque, un annuncato rischio, so-
 tollucato come documentati studi epidemiologici condotti sugli utilizzatori abituali di
 microscopi e, pertanto, obbligati a posture fisse e prolungate abbiano indicato una
 significativa incidenza di patologie cervico-toracali e di brachialgie - aumentanti



[Handwritten signature]

in proporzione al tempo di lavoro al microscopio -- e, tenuto conto che l'uso di apparati di ingrandimento a fuoco fisso a camera può stimarsi verosimilmente anche più usurante, conclude per una patologia almeno causata dall'attività lavorativa, adente provocato un danno biologico del 12%, non essendo invece possibile una risposta in ordine all'invalidità temporanea in quanto assolutamente non documentata.

Poiché, negli indicati termini, la lesione merita riconoscimento, va dichiarato l'ordine e condannato INAIL ad erogare al ricorrente, con decorrenza dalla denuncia del 2006, un indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 12% lida riferirsi stabilito, stante il recente abbandono dell'attività lavorativa, con importo dovuto maggiorato di interessi legali dal 1210 giorno successivo alla citata denuncia.

Le spese di lite, nella liquidazione equitativa di dispositivo e causa e licita distribuzione, seguono la soccombenza.

P. Q. H.

Visto l'art. 442 c.p.c.,

dichiara l'ordine e condanna INAIL ad erogare al ricorrente, per la lesione denunciata, un indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico del 12%, con importo maggiorato di interessi legali dal 1210 giorno successivo alla citata denuncia; condanna INAIL a rispondere al difensore di contrapparte le spese di lite, che liquido in E. 600,00 per competenze e onorari, E. 175,00 per esborsi, E. 75,00 per spese generali.

RE, 6/4/2009

Il Giudice

IL CANCELLIERE

Deposito
di Reggio Emilia il 29 APR. 2009
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE



41
Copia conforme all'originale
Reggio Emilia, 12 MAG. 2009

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
1